



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

COMUNICATO AL S.A.

COMUNICATO AL CdA

IL _____
RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

D.R. n. 697

OGGETTO: Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010 – emanazione

IL RETTORE

- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** l'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010, il quale dispone che "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca";
- VISTO** l'art. 29, comma 11, lett. c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il vigente "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato", emanato con D.R. n. 1051 del 15.07.2010;
- CONSIDERATO** che il succitato art. 29, comma 11, lett. c) della legge n. 240/2010 ha abrogato l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e, contestualmente, il vigente "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato";
- VISTA** la nota prot. n. 21610 del 21.06.2011 con la quale il Direttore Amministrativo ha assegnato alla Ripartizione Risorse Umane l'incarico relativo alla redazione del regolamento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 33173 del 12.10.2011 con la quale il Direttore della Ripartizione Risorse Umane ha trasmesso la bozza di Regolamento in epigrafe;
- VISTA** la bozza di "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010", predisposta dalla Ripartizione Risorse Umane, con ulteriori modifiche apportate dalla Ripartizione Legale, Affari Negoziati ed Istituzionali;
- VISTO** il D.R. n. 1543 del 21.12.2011 con il quale, al fine di consentire all'Università del Salento di dotarsi dello strumento regolamentare propedeutico all'attivazione delle relative procedure ormai indifferibili, è stato approvato ed emanato il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010";
- VISTE** le successive deliberazioni n. 34 del 14.05.2012 e n. 57 del 29.05.2012 con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno, rispettivamente, approvato ed espresso parere favorevole al nuovo testo del "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010", nel testo adeguato alle modifiche apportate alla legge n. 240 del 30.12.2010 dal Decreto-Legge 9

Wald

R



febbraio 2012, n. 5 - "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo." convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché ai agli specifici Decreti ministeriali disciplinanti la materia;

VISTA

l'esigenza di apportare alcune modifiche non sostanziali al testo del "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" ovvero:

- nell'art. 4 ultimo comma è stato inserito l'articolo indeterminativo "un" prima dell'indicazione del numero di ore di didattica frontale per anno accademico;

- nell'art. 9 è stato aggiunto il seguente comma:

"Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando."

VISTA

l'urgenza di promulgare il summenzionato regolamento al fine di consentire all'Ateneo di avviare il reclutamento di nuovi ricercatori;

RITENUTO

necessario procedere all'emanazione del Regolamento in epigrafe e non rallentare le regolari attività di reclutamento;

VISTI

gli art. 30 e 50 dello statuto d'Ateneo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.1.2012

DECRETA

ART. 1. Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010" nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

ART. 2. Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo- Statuto e Normative".

ART. 3 Dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 1 è abrogato il vigente "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 1051 del 15.07.2010.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 04 GIU. 2012

Ulla
Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Alle Facoltà
Ai Dipartimenti
Ai Centri di Servizio



IL RETTORE

Domenico Laforgia



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

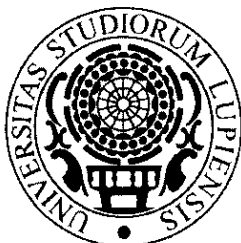
RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

*Alle Ripartizioni dell'Amministrazione Centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All'Ufficio Documentazione e Archivi*



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010**



Università del Salento

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010.

- ART.1 -

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, disciplina le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 nonché le modalità di svolgimento delle relative attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca presso l'Università del Salento d'ora innanzi denominata "Università".

L'attribuzione dei contratti di cui trattasi è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della stessa legge n. 240/2010.

-ART. 2-

NATURA DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca eventualmente derivanti da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

L'Università del Salento ai sensi dell'art. 24 – comma 3, della Legge 31.12.2010, n. 240, può attivare le seguenti tipologie contrattuali:

- contratti di cui alla lett. a), di seguito denominati “contratti junior”;
- contratti di cui alla lett. b), di seguito denominati “contratti senior”.

Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni, non gravanti sul fondo di finanziamento ordinario e appositamente stanziati per l'esecuzione di programmi e/o progetti di ricerca, l'attività didattica può esser svolta solo se espressamente prevista nell'accordo convenzionale con il soggetto finanziatore.

-ART. 3-

“CONTRATTI JUNIOR”

I “contratti junior” hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24.05.2011, n. 242.

La richiesta di proroga è avanzata dal Dipartimento interessato con almeno tre mesi di anticipo e con le medesime modalità previste dal successivo art. 6 per l'attivazione dei contratti.

I “contratti junior” possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

Il ricercatore con “contratto junior” all'interno delle attività di cui al comma 4 può svolgere, fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico – disciplinari specificati nel bando di selezione.

-ART. 4-

“CONTRATTI SENIOR”

I “contratti senior” hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a coloro che:

-hanno usufruito di contratti junior di cui al precedente art. 3;

ovvero a coloro che :

-hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

ovvero a coloro che:

-hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230.

I contratti “senior” prevedono esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con “contratto senior” nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere un minimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico – disciplinari specificati nel bando di selezione.

- ART. 5 -

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale di fabbisogno del personale, di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'art. 1-ter del decreto legge 31.01.2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31.3.2005, n. 43, destinate a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lett. d), della legge n. 240/2010.

La copertura finanziaria per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato può non essere a carico del F.F.O. e provenire da fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, appositamente stanziati per l'esecuzione di preordinati programmi e/o progetti di ricerca, nell'ambito di specifici rapporti convenzionali posti in essere con l'Università. In tal caso la convenzione stipulata tra l'Ateneo ed il soggetto finanziatore dovrà garantire la copertura del costo del contratto nei termini previsti dall'art 18 comma 3 della legge 30/12/2010 n.240.

Le predette convenzioni devono disciplinare le modalità di versamento della somma corrispondente al costo del contratto, che può avvenire in un'unica soluzione all'atto della stipula della convenzione oppure attraverso quote annuali. In quest'ultimo caso la convenzione deve essere assistita da idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari all'intero finanziamento.

Le convenzioni devono prevedere la copertura finanziaria degli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge nel corso della vigenza del contratto.

-ART. 6 -

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 5 del presente Regolamento approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi.

L'attivazione dei “contratti junior” e “contratti senior” è proposta dal Consiglio di Dipartimento sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.

I Dipartimenti propongono l'attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio che deve indicare:

1. la tipologia di contratto per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato specificando il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ove si tratti di "contratto junior" di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
2. la fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del contratto;
3. il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4. l'eventuale programma/progetto di ricerca e le modalità di svolgimento dell'eventuale attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà assicurare nonché gli obiettivi di produttività scientifica da conseguire ed il numero massimo di pubblicazioni da presentare;
5. i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento;
6. la sede di servizio;
7. la lingua straniera richiesta, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze connesse al contratto.

-ART. 7-

PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dei ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedura pubblica indetta con Decreto del Rettore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per via telematica sul sito web istituzionale di Ateneo (<http://www.unisalento.it/web/quest/concorsi>) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché su quello dell'Unione Europea.

Il termine di 30 giorni naturali per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito MIUR.

Il bando di selezione deve contenere:

1. il numero dei posti messi a concorso, la tipologia del contratto e la relativa durata, nonché il Dipartimento di afferenza;
2. il riferimento al regime di impegno richiesto (tempo pieno o definito) con esclusivo riguardo ai "contratti junior" di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
3. la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4. l'oggetto del contratto con l'informazione dettagliata sulle specifiche funzioni, sui diritti ed i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
5. l'indicazione dei requisiti per la partecipazione, dei titoli valutabili e delle modalità di presentazione del curriculum;
6. le eventuali modalità di trasmissione telematica delle candidature ;
7. le ore di didattica frontale a carico dei titolari di "contratto junior" e del "contratto senior";

8. l'eventuale programma/progetto di ricerca, la durata dello stesso;
9. gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito dell'attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti ed altre tipologie di prodotti)
10. l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, da presentare unitamente alla domanda di partecipazione;
11. i casi di incompatibilità;
12. l'indicazione della lingua straniera richiesta, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze connesse al contratto;
13. le modalità di costituzione della Commissione giudicatrice;
14. le modalità di svolgimento della selezione con indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, come individuati dal Decreto Ministeriale del 25.5. 2011, n. 243;
15. il Responsabile del procedimento.

Resta ferma la facoltà dell'Ateneo di provvedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), identificati con D.M. 1 luglio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell'art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

-ART. 8 -

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati devono, altresì, possedere il livello di conoscenza della lingua prescelta pari almeno al B2 secondo il Common European Framework of Reference for Languages, dimostrabile anche mediante certificazione ufficiale.

Fino al 2015 costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Regolamento il possesso della laurea magistrale o equivalente unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Limitatamente alle selezioni per i "contratti senior" sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4 del presente Regolamento.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento del Rettore, notificato all'interessato. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di I e di II fascia e i ricercatori universitari a tempo indeterminato sebbene cessati dal servizio.

In base a quanto disposto dalla lettera b), comma 1, dell'art. 18 della legge n. 240/2010 non sono ammessi alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 240/2010 non sono altresì ammessi coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso uno qualunque degli atenei italiani statali, non statali o telematici nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della citata legge 240 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

- ART. 9 -

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

Per la partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta apposita domanda secondo lo schema allegato al bando, indirizzata al Rettore dell'Università del Salento.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda :

- curriculum della propria attività scientifica e didattica, in duplice copia, datato e con firma autografa in cui sia espressamente indicato che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- elenco dei documenti attestanti i titoli ritenuti utili ai fini della procedura di selezione, in duplice copia, datato e con firma autografa;
- elenco delle pubblicazioni che si intendono presentare secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento, in duplice copia, datato e con firma autografa;
- i documenti attestanti i titoli posseduti;
- copia di un documento di riconoscimento valido con l'apposizione della firma autografa.

I titoli presentati per la valutazione, relativi al proprio *curriculum vitae et studiorum*, alla propria attività ed ogni altro titolo utile ad attestare idonea qualificazione e competenza, possono essere:

1. auto dichiarati ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
2. presentati in originale;
3. presentati in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000;
4. allegati in fotocopia con unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 2000. In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente all'omologo titolo italiano sulla base di accordi internazionali dovranno presentare un

certificato attestante il possesso del titolo, rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di una traduzione in lingua italiana sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità.

Le pubblicazioni scientifiche possono essere:

1. presentate in originale;
2. presentate in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000;
3. allegate in fotocopia con unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che e attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 2000. In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono:

1. produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
2. in alternativa, dimostrare il possesso dei titoli tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono produrre i titoli in originale, in copia autentica ovvero mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

I documenti ed i certificati vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, dovranno esser corredata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 05/02/1999 n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap per la partecipazione al colloquio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità dei documenti e delle dichiarazioni rese.

Non è consentito il riferimento a documenti e certificati presenti presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure selettive.

Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

-ART. 10 -

PUBBLICAZIONI

La valutazione delle pubblicazioni è effettuata da apposita Commissione secondo i criteri e i parametri individuati con decreto del ministro n. 243 del 25 /05/ 2011 . Ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto sono considerate valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la stampa secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo e digitale, ivi compresa la tesi di dottorato, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla legge 14.4.2004, n. 106. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda.

Per le pubblicazioni in collaborazione il candidato può allegare una dichiarazione che attesti il proprio contributo; in mancanza di detta dichiarazione la valutazione sarà svolta purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l'attività scientifica complessiva.

Il candidato che partecipi a più procedure selettive dovrà corredare ogni domanda delle pubblicazioni che intende sottoporre a valutazione.

- ART. 11 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUOI ADEMPIMENTI

La selezione per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento interessato.

Il decreto di nomina viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web d'Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei componenti.

La Commissione è costituita da tre professori di I fascia, o equivalenti se stranieri, appartenenti ai macrosettori concorsuali oggetto del bando e tutti provenienti da Atenei differenti. L'eventuale componente dell'Ateneo può anche essere un docente di II fascia.

La composizione della Commissione deve garantire di norma un adeguato equilibrio di genere ai sensi della Raccomandazione dell'11/03/2005, n. 251 della Commissione delle Comunità Europee.

Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. Gli esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese, i relativi oneri sono a carico dei fondi della struttura richiedente ove trattasi di procedure finanziate con fondi esterni ovvero sono a carico dell'Ateneo negli altri casi.

L'Ufficio competente, accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione, trasmette alla Commissione giudicatrice le domande pervenute, corredate degli allegati.

La prima seduta della Commissione è convocata dal Rettore; in detta riunione essa elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario e determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura. La Commissione, nella riunione di insediamento, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.

La Commissione giudicatrice con motivato giudizio analitico effettua una valutazione preliminare e comparativa dei curricula, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, in relazione allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari e secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del ministro n. 243 del 25 maggio 2011.

La Commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

La valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario delle prove sono pubblicati all'albo ufficiale dell'Università e sul sito web almeno 20 giorni prima dell'espletamento della prova concorsuale.

Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. Detta prova è sostenuta contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

La Commissione, a seguito della discussione, ha a disposizione un totale di 100 punti da attribuire secondo i seguenti parametri :

- titoli: fino ad un massimo di 30
- pubblicazioni: fino ad un massimo di 70

Il candidato deve risultare idoneo alla prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera specificata in bando in assenza di certificazione.

La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la Commissione da parte dei candidati è pubblica.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70/100 punti.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di 60 giorni.

Nel caso in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore avvia le procedure per la decadenza dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo ovvero dell'intera Commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. In questo caso della nuova Commissione non potrà far parte alcun componente di quella decaduta.

-ART. 12 -

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEGLI ATTI

La Commissione giudicatrice trasmette gli atti con la relazione riassuntiva dei lavori svolti al Responsabile del procedimento amministrativo per l'accertamento della regolarità degli stessi.

All'esito positivo dell'accertamento di cui innanzi il Rettore, con proprio Decreto, emesso entro trenta giorni dalla consegna degli atti, approva la graduatoria definitiva e dichiara il vincitore.

A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

Il predetto Decreto rettorale viene pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e per via telematica sul sito web istituzionale di Ateneo (<http://www.unisalento.it/web/quest/concorsi>) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché su quello dell'Unione Europea.

In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore, qualora possibile, provvede a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva viene trasmesso alla struttura interessata per la proposta di chiamata.

In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste dal successivo articolo 13 del presente Regolamento, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.

-ART. 13-

PROPOSTA DI CHIAMATA

Entro 30 giorni dal ricevimento del Decreto del Rettore, il Dipartimento adotta la delibera contenente la proposta di chiamata che, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della chiamata stessa. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze in base alle quali era stata richiesta l'emissione della procedura selettiva.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione, nel caso di delibera di non chiamata, comporta l'impossibilità per il Dipartimento che ha formulato la proposta di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per il periodo di anni due.

-ART.14-

CONTRATTO DI LAVORO

L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore e dall'interessato. Il contratto deve espressamente prevedere i seguenti elementi:

- la tipologia contrattuale di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento;
- l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
- la sede di servizio;
- il regime di impegno;
- l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle relative modalità di svolgimento delle stesse;
- il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo;
- l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

I contratti “ junior” e “ senior” durano tre anni.

I contratti “junior” sono prorogabili per soli due anni per una sola volta. I contratti “ senior” non sono rinnovabili.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari del contratto “ junior” e “senior” e degli assegnisti di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 2010 intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge n. 240 del 2010, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

La sede di svolgimento del rapporto e la presa di servizio sono definite dal Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura di selezione e di reclutamento del ricercatore in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica , compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui agli art. 3 e 4 del presente Regolamento i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della Legge n. 240 del 31.12.2010.

I contratti di cui al comma 3 dell’art. 2 del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale docente e ricercatore dell’Università.

Il ricercatore è tenuto all’obbligo di residenza presso la sede di servizio.

I titolari del “contratto junior”, all’atto della stipula dello stesso, sono tenuti a definire il regime di impegno che intendono assumere ai sensi del comma 4 dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato equipollente all’omologo titolo italiano sulla base di accordi internazionali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovranno presentare la dichiarazione di valore del titolo estero, a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo.

-ART. 15 -

REGIME DI INCOMPATIBILITA’ ED ULTERIORI INCARICHI

I contratti sono incompatibili con :

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;

- le borse di dottorato e post – dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferite anche da enti terzi.

Per lo svolgimento di ulteriori incarichi i ricercatori a tempo determinato soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 /2010 .

-ART. 16 -

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

I titolari del “contratto junior” sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative all’offerta formativa di ciascun anno accademico.

Il ricercatore assunto in base alla tipologia contrattuale di cui innanzi può variare, per una sola volta nell’arco dell’intera durata del contratto, il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura didattica di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno.

Il titolare del “contratto senior” è tenuto al regime di impegno a tempo pieno.

L’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal titolari dei “contratti junior” e “contratti senior” deve essere attestata su apposito registro da sottoporre annualmente all’approvazione del Direttore del Dipartimento interessato, debitamente firmato in calce dall’interessato, che curerà di sottoscrivere anche ogni annotazione. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere consegnato alla predetta struttura che ne curerà la conservazione .

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue, per i ricercatori a tempo pieno e di 750 ore annue, per i ricercatori a tempo definito.

I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile scientifico del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri degli stessi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal Responsabile scientifico del progetto o programma di ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore svolte dal ricercatore per le attività di ricerca il ricercatore è tenuto alla compilazione di un registro delle attività (*Time sheet*) .

I ricercatori sono tenuti a sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio di Dipartimento per le valutazioni di cui al successivo art. 17, una particolareggiata relazione tecnico – scientifica sull’attività di ricerca svolta, vistata dal Responsabile scientifico. La mancata approvazione della relazione tecnico – scientifica nonché delle attività didattiche attestate dai registri può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

-ART. 17-

VALUTAZIONE EX POST DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Il titolare del “contratto senior” che durante l’esecuzione dello stesso abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, nel terzo anno di contratto è sottoposto a valutazione da parte di un’apposita Commissione, relativamente allo svolgimento dell’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca svolta fino a quel momento secondo le modalità previste dal precedente art. 16 e nell’ambito dei criteri fissati con decreto del ministro n. 344 del 4 agosto del 2011.

-ART.18 -

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con “contratto junior”, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

Per i titolari dei “contratti senior”, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato a un massimo del 30 per cento.

Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e compatibilmente con l’assolvimento dei doveri istituzionali è prevista per i ricercatori affidatari di moduli e corsi curriculari, in eccesso rispetto alle attività didattiche in contratto, una retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita dal Regolamento di Ateneo disciplinante il conferimento degli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa in attuazione dell’art. 23 della legge 240 /2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nella normativa speciale di riferimento si rinvia alle norme generali relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale da redditi da lavoro dipendente.

Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.

Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal vigente Regolamento d’Ateneo per l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.R. n. 1029 del 09/05/2007) .

-ART. 19 -

RISOLUZIONE E MODALITA' DI RECESSO DEL CONTRATTO

Nel rispetto dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, debitamente motivata.

Il contratto si risolve per inadempimento del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell’attività stabilita dal progetto e/o dal programma di ricerca.

Lo scadere del termine del contratto ne fa cessare gli effetti per causa naturale.

- ART.20 -

PROROGA DEL CONTRATTO

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del "contratto junior", con il consenso dell'interessato, può proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, sulla base di specifiche esigenze didattiche e di ricerca, tenuto conto dei criteri e dei parametri individuati con decreto del Ministro n. 242 del 24 maggio del 2011.

L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore con proprio Decreto, costituita da tre professori di I fascia, o equivalenti se stranieri, appartenenti ai macrosettori concorsuali oggetto del bando e tutti provenienti da Atenei differenti. La commissione è designata dal Consiglio del Dipartimento proponente l'attivazione del contratto.

La Commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare sulla base di apposita relazione predisposta dal Direttore del Dipartimento.

La Commissione esprime un giudizio sia in merito alla qualità e quantità dei prodotti della ricerca realizzati nel periodo della loro visibilità e significatività nel contesto internazionale sia in merito all'attività didattica svolta sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento.

In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente la proposta di proroga, unitamente alla predetta relazione del Direttore del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

- ART.21 -

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento emanato con Decreto del Rettore è pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università e ne è data diffusione per via telematica.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo.